

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2822/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano 1
- Regolamento (CEE) n. 2823/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo 3
- Regolamento (CEE) n. 2824/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 1961/93 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese 5
- * **Regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche** 6
- * **Regolamento (CEE) n. 2826/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità** 11
- * **Regolamento (CEE) n. 2827/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 936/93 in ordine all'importo dell'indennità speciale temporanea per le spedizioni di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia** 14
- * **Regolamento (CEE) n. 2828/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, che stabilisce le modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti importati dei codici NC 1515 90 59 e 1515 90 99** 15
- Regolamento (CEE) n. 2829/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la centunesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 17

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 2830/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1192/93, (CEE) n. 1193/93, (CEE) n. 1194/93, (CEE) n. 1195/93, (CEE) n. 1196/93, (CEE) n. 1197/93, (CEE) n. 1198/93, (CEE) n. 1513/93, (CEE) n. 1514/93, (CEE) n. 1515/93, (CEE) n. 1516/93 e (CEE) n. 1517/93 relativi all'apertura di gare permanenti per le esportazioni di cereali detenuti dagli organismi di intervento	19
Regolamento (CEE) n. 2831/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, che stabilisce, per il mese di settembre 1993, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero	21
Regolamento (CEE) n. 2832/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	23
Regolamento (CEE) n. 2833/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	25
* Regolamento (CEE) n. 2834/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante misure transitorie relative alla gestione delle superfici di base dei nuovi Länder tedeschi	27

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

* Direttiva 93/72/CEE della Commissione, del 1° settembre 1993, recante diciannovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose	29
93/529/CEE :	
* Decisione della Commissione, del 14 ottobre 1993, che abroga la decisione 91/654/CEE relativa ad alcune misure di protezione nei confronti dei molluschi e crostacei provenienti dal Regno Unito	31
93/530/CEE :	
* Decisione della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modifica della decisione 93/387/CEE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari del Marocco	32
93/531/CEE :	
* Decisione della Commissione, del 15 ottobre 1993, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina africana in Portogallo	33

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2822/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1993

relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90 ⁽⁴⁾, prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;

considerando che, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, l'organismo d'intervento italiano possiede certe quantità di olio d'oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85 ⁽⁶⁾, ha fissato le condizioni di vendita mediante gara sul mercato della Comunità e per l'esportazione degli oli d'oliva; che la situazione del mercato dell'olio d'oliva è attualmente favorevole alla vendita di parte degli oli in questione;

considerando che per snellire l'immissione dell'olio sul mercato è d'uopo prevederne il ritiro secondo scadenze particolari;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo ⁽⁷⁾, prevede all'articolo 20 che le offerte presentate nel quadro di una gara siano espresse in ecu e, d'altro canto, agli articoli 13-17, la possibilità di fissazione anticipata dei tassi di conversione agricoli per i relativi importi; che l'articolo 10 del citato regolamento si applica, nel settore dell'olio d'oliva, soltanto a partire

dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993/94; che occorre pertanto stabilire il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per la presente gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano « Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo », in appresso denominato « AIMA », indice una gara, in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita sul mercato della Comunità dei seguenti quantitativi di olio d'oliva:

- circa 6 600 t di olio d'oliva vergine corrente,
- circa 2 300 t di olio d'oliva vergine lampante.

Articolo 2

Il bando di gara è pubblicato il 19 ottobre 1993.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse nella sede dell'AIMA, via Palestro, 81, I-00185 Roma.

Copia del bando di gara è trasmessa, senza indugio, alla Commissione.

Articolo 3

Le offerte devono pervenire all'AIMA nella sua sede, via Palestro, 81, I-00185 Roma entro e non oltre il 25 ottobre 1993 alle ore 14 (ora locale).

L'offerta può essere accolta esclusivamente se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti un'attività nel settore dell'olio d'oliva e sia iscritta come tale, alla data del 31 dicembre 1992, in un registro pubblico di uno Stato membro.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

Articolo 4

1. Per quanto riguarda gli oli d'oliva vergine lampanti, le offerte sono fatte per un olio avente 3° di acidità.

2. Se l'olio aggiudicato ha un grado di acidità diverso da quello per il quale è stata fatta l'offerta, il prezzo da pagare è pari al prezzo offerto, maggiorato o diminuito, secondo la tariffa che figura qui di seguito:

- fino a 3° di acidità:
maggiorazione di 0,32 ECU per ciascun decimo di grado di acidità in meno rispetto a 3°;
- da più di 3° sino a 5° di acidità:
diminuzione di 0,32 ECU per ciascun decimo di grado di acidità in più rispetto a 3°;
- da più di 5° di acidità:
diminuzione supplementare di 0,35 ECU per ciascun decimo di grado di acidità in più rispetto a 5°.

Articolo 5

L'AIMA trasmette alla Commissione, al più tardi tre giorni dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, un elenco anonimo nel quale è indicato, per ciascuna partita messa in vendita, il maggior prezzo d'offerta ricevuto.

Articolo 6

Il prezzo minimo di vendita, per 100 chilogrammi di olio, è fissato, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza di ciascuno dei termini previsti per la

presentazione delle offerte. La decisione con la quale viene fissato il prezzo minimo di vendita è notificata senza indugio allo Stato membro interessato.

Articolo 7

L'AIMA procede alla vendita dell'olio d'oliva al più tardi il quinto giorno lavorativo successivo al giorno della notifica della decisione di cui all'articolo 6. L'AIMA comunica agli enti ammassatori l'elenco delle partite non aggiudicate.

Articolo 8

Il prodotto viene ritirato entro e non oltre il 30 novembre 1993.

La cauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 18 ECU/100 kg.

Articolo 9

L'indennità di magazzinaggio, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2960/77, è pari a 3 ECU/100 kg.

Articolo 10

Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile nel quadro della presente gara è stabilito in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1068/93.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2823/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1993

relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90 ⁽⁴⁾, prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;

considerando che, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, l'organismo d'intervento spagnolo possiede certe quantità di olio d'oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85 ⁽⁶⁾, ha fissato le condizioni di vendita mediante gara sul mercato della Comunità e per l'esportazione degli oli d'oliva; che la situazione del mercato dell'olio d'oliva è attualmente favorevole alla vendita di parte degli oli in questione;

considerando che per snellire l'immissione dell'olio sul mercato è d'uopo prevederne il ritiro secondo scadenze particolari;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo ⁽⁷⁾, prevede all'articolo 20 che le offerte presentate nel quadro di una gara siano espresse in ecu e, d'altro canto, agli articoli 13-17, la possibilità di fissazione anticipata dei tassi di conversione agricoli per i relativi importi; che l'articolo 10 del citato regolamento si applica, nel settore dell'olio d'oliva, soltanto a partire dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993/94; che occorre pertanto stabilire il fatto generatore del tasso di conversione agricolo per la presente gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento spagnolo « Servicio Nacional de Productos Agrarios », in appresso denominato « SENPA », indice una gara, in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita sul mercato della Comunità dei seguenti quantitativi di olio d'oliva:

— circa 6 500 t di olio d'oliva vergine corrente.

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2960/77, il SENPA è autorizzato, qualora la quantità di olio contenuta in un recipiente superi 500 t, a costituire diversi lotti con una parte soltanto di quest'olio.

Articolo 2

Il bando di gara è pubblicato il 19 ottobre 1993.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse nella sede del SENPA, calle Beneficencia 8, E-28004 Madrid.

Copia del bando di gara è trasmessa, senza indugio, alla Commissione.

Articolo 3

Le offerte devono pervenire al SENPA, calle Beneficencia 8, E-28004 Madrid, entro e non oltre il 25 ottobre 1993 alle ore 14 (ora locale).

L'offerta può essere accolta esclusivamente se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti un'attività nel settore dell'olio d'oliva e sia iscritta come tale, alla data del 31 dicembre 1992, in un registro pubblico di uno Stato membro.

Articolo 4

Il SENPA trasmette alla Commissione, al più tardi tre giorni dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, un elenco anonimo nel quale è indicato, per ciascuna partita messa in vendita, il maggior prezzo d'offerta ricevuto.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

Articolo 5

Il prezzo minimo di vendita, per 100 chilogrammi di olio, è fissato, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza di ciascuno dei termini previsti per la presentazione delle offerte. La decisione con la quale viene fissato il prezzo minimo di vendita è notificata senza indugio allo Stato membro interessato.

Articolo 6

Il SENPA procede alla vendita dell'olio d'oliva al più tardi il quinto giorno lavorativo successivo al giorno della notifica della decisione di cui all'articolo 6.

Il SENPA comunica agli enti ammassatori l'elenco delle partite non aggiudicate.

Articolo 7

Il prodotto viene ritirato entro e non oltre il 30 novembre 1993.

La cauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 18 ECU/100 kg.

Articolo 8

L'indennità di magazzinaggio, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2960/77, è pari a 3 ECU/100 kg.

Articolo 9

Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo applicabile nel quadro della presente gara è stabilito in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1068/93.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2824/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1961/93 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che è opportuno modificare il termine di validità del titolo di esportazione previsto dal regolamento della Commissione (CEE) n. 1961/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2624/93⁽⁵⁾; che è necessario rinviare la scadenza dell'ultima gara parziale ed è opportuno portare da mercoledì alle ore 11 a giovedì alle ore 9 il termine per la presentazione delle offerte;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1961/93, la data del « 31 dicembre 1993 » è sostituita dal « 31 gennaio 1994 ».

Articolo 2

All'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1961/93, la data del « mercoledì alle ore 11 » è sostituita dal « giovedì alle ore 9 ».

Articolo 3

All'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1961/93, la data del « 27 ottobre 1993 » è sostituita dal « 25 novembre 1993 ».

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 21. 7. 1993, pag. 15.⁽⁵⁾ GU n. L 240 del 25. 9. 1993, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2825/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1993

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore di cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92 dispone che, nella misura necessaria per tener conto delle particolarità di elaborazione di talune bevande alcoliche ottenute da cereali, i criteri per la concessione delle restituzioni all'esportazione possono essere adattati a questa situazione speciale; che è necessario prevedere tale adattamento per alcune bevande alcoliche per le quali, da un lato, il prezzo dei cereali al momento dell'esportazione non è legato al prezzo dei cereali al momento della fabbricazione e, dall'altro, poiché il prodotto finale risulta da un miscuglio di vari prodotti, è diventato impossibile seguire l'identità dei cereali incorporati nel prodotto finale da esportare, tanto più che tali bevande sono sottoposte a un invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni;

considerando che le suddette difficoltà si riscontrano in particolare per lo Scotch Whisky, per l'Irish Whiskey e per il Wishky spagnolo;

considerando che è opportuno, per quanto possibile, applicare in modo analogo il regime normale delle restituzioni; che è quindi opportuno versare una restituzione ai cereali conformi al disposto dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, utilizzati proporzionalmente ai quantitativi di bevande alcoliche che saranno esportati; che, a tale scopo, occorre applicare ai quantitativi dei suddetti cereali distillati un coefficiente globale e forfettario calcolato in base alle statistiche nazionali fornite dagli Stati membri interessati; che la scelta, a tal fine, del rapporto esistente fra i quantitativi totali delle bevande alcoliche di cui trattasi

esportati e i quantitativi totali messi in vendita sembra costituire una soluzione semplice ed equa; che è opportuno definire le nozioni di « quantitativi totali esportati » e di « quantitativi totali commerciali »; che, per la determinazione dei quantitativi di cereali distillati e del coefficiente, devono essere esclusi i quantitativi soggetti al regime di perfezionamento attivo;

considerando che è necessario prevedere l'adeguamento del coefficiente specialmente per premunirsi contro l'eventualità che i versamenti delle restituzioni servano anche per aumentare in modo anomalo le scorte;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede la possibilità di differenziare la restituzione secondo la destinazione; che occorre quindi prevedere criteri obiettivi per giungere alla soppressione della restituzione per alcune destinazioni;

considerando che occorre fissare il giorno che determina il tasso della restituzione applicabile; che tale giorno deve essere collegato, in primo luogo, al momento dell'assoggettamento a controllo dei cereali e, in secondo luogo, per i quantitativi distillati, a ciascun periodo fiscale di distillazione; che il versamento della restituzione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione di pagamento attestante che i cereali sono stati distillati; che detta dichiarazione deve recare i dati necessari per il calcolo delle restituzioni; che il primo giorno di ogni periodo fiscale di distillazione può anche costituire il fatto generatore del tasso di conversione agricolo, secondo criteri enunciati all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3813/92;

considerando che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è necessario ricevere comunicazione sia dell'avvenuta uscita dei prodotti dalla Comunità, sia, in taluni casi, della loro destinazione; che, per tale motivo, è d'uopo ricorrere alla definizione d'esportazione di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽⁴⁾, nonché avvalersi delle prove previste dal regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1708/93⁽⁶⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 77.

considerando che, per determinare il coefficiente, è opportuno prevedere l'obbligo di fornire determinate prove relative all'esportazione dei quantitativi di bevande alcoliche; che risulta opportuno disporre che, nel caso di merci che ritornino nel territorio comunitario, si applichi — in presenza delle condizioni particolari previste — l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1147/86⁽²⁾;

considerando che è opportuno prevedere la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni necessarie;

considerando che, per evitare soluzioni di continuità nel funzionamento del regime di restituzioni all'esportazione nel settore interessato, il presente regolamento deve applicare a decorrere dal 1° luglio 1993, ad eccezione sia delle nuove disposizioni in materia di dichiarazione e di controllo, sia di taluni tassi e coefficienti istituiti dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione relative alla determinazione e alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche contemplate dall'articolo 13, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e il cui processo obbligatorio di fabbricazione comprende un periodo d'invecchiamento di almeno tre anni.

2. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio⁽³⁾ non si applica alle bevande alcoliche di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Possono beneficiare delle restituzioni previste dall'articolo 1 i cereali conformi al disposto dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato e che sono utilizzati per la produzione delle bevande alcoliche dei codici NC 2208 30 91 e 2208 30 99,

elaborate secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio⁽⁴⁾.

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- a) « periodo di distillazione determinato », un periodo corrispondente ad un periodo di distillazione concordato tra il beneficiario e le autorità doganali o altre autorità competenti ai fini di controllo delle accise (periodo fiscale);
- b) « quantitativi totali esportati », i quantitativi di bevande alcoliche rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, esportati verso una destinazione per la quale è applicabile la restituzione. Le prove da apportare sono quelle di cui all'articolo 13;
- c) « quantitativi totali commercializzati », i quantitativi di bevande alcoliche rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, usciti definitivamente dagli impianti di produzione e di magazzinaggio a fini di vendita per il consumo umano;
- d) « assoggettamento a controllo », il fatto di sottoporre i cereali destinati alla fabbricazione delle bevande alcoliche di cui all'articolo 2 ad un regime di controllo doganale o ad un regime amministrativo che presenti garanzie equivalenti.

Articolo 4

1. I quantitativi per i quali è concessa la restituzione sono i quantitativi di cereali sottoposti a controllo, distillati dagli aventi diritto durante un periodo di distillazione determinato e moltiplicati per un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato e applicabile ad ogni avente diritto interessato; tale coefficiente esprime il rapporto medio esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, sulla base della tendenza registrata nell'andamento di tali quantitativi durante il numero di anni corrispondente al periodo medio d'invecchiamento di detta bevanda alcolica.

Per la determinazione dei quantitativi di cereali distillati e del coefficiente, sono esclusi i quantitativi soggetti al regime di perfezionamento attivo.

2. Ai fini del calcolo del coefficiente, si tiene conto altresì della variazione delle scorte di una delle bevande alcoliche in oggetto.

3. Il coefficiente può essere differenziato secondo i cereali utilizzati.

4. Gli organismi competenti rilevano periodicamente il volume delle esportazioni effettuate e il volume delle scorte.

⁽¹⁾ GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 105 del 22. 4. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1.

Articolo 5

Il coefficiente di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è stabilito ogni anno anteriormente al 1° luglio.

Esso si applica dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Il coefficiente in oggetto è fissato sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, relativi al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente quello di determinazione del coefficiente stesso.

Articolo 6

1. Il tasso della restituzione applicabile è quello stabilito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3035/80.

2. Il tasso della restituzione e il tasso di conversione agricolo sono quelli validi alla data di assoggettamento a controllo dei cereali.

Tuttavia, per i quantitativi distillati in ciascuno dei periodi fiscali di distillazione successivi a quello in cui i cereali sono stati sottoposti a controllo, detti tassi sono quelli vigenti il primo giorno di ogni periodo fiscale di distillazione interessato.

Articolo 7

1. Quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di alcuni mercati lo esigano, la restituzione viene soppressa per alcune destinazioni.

2. Nel caso in cui la restituzione venga abolita in applicazione del paragrafo 1 o qualora venga ripristinata, il coefficiente di cui all'articolo 4, paragrafo 1 è diminuito o aumentato, secondo i casi, proporzionalmente quanto rappresentano i quantitativi esportati l'anno precedente verso le destinazioni per le quali la restituzione è stata abolita o ripristinata, rispetto ai quantitativi totali esportati lo stesso anno.

Articolo 8

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i cereali possono essere sostituiti dal malto.

In tal caso, il coefficiente di conversione del malto in orzo è di 1,30.

Tuttavia, quanto il malto posto sotto controllo è malto verde con un tasso di umidità compreso tra il 43 % e il 47 %, il coefficiente di conversione del malto verde al 6 % di umidità è di 0,57.

Articolo 9

1. L'avente diritto alla restituzione è un distillatore stabilito nella Comunità.

2. Prima dell'inizio di ogni periodo fiscale di distillazione, il distillatore trasmette alle autorità competenti una dichiarazione recante tutti i dati necessari per il calcolo della restituzione all'esportazione, in particolare:

- a) la designazione dei cereali o del malto secondo la nomenclatura combinata, eventualmente ripartita per partite omogenee;
- b) il peso netto dei prodotti e il tasso di umidità, separatamente per ciascuna partita di cui alla lettera a);
- c) la conferma che i prodotti sono conformi al disposto dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato;
- d) il luogo di magazzinaggio e di distillazione dei prodotti.

Durante il periodo fiscale di distillazione, tale dichiarazione può venir aggiornata in funzione dell'andamento del processo di distillazione, onde tener conto dei quantitativi effettivamente distillati in eccesso o in difetto.

3. Dopo ogni periodo fiscale di distillazione, il distillatore presenta alle autorità competenti una dichiarazione, in appresso denominata « dichiarazione di distillazione », con la quale conferma di aver distillato, durante il periodo di distillazione considerato, i cereali indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 2, ai fini della fabbricazione di una delle bevande alcoliche in oggetto, e precisa la quantità di prodotti distillati ottenuta. Tale dichiarazione è validata dalle autorità preposte al controllo.

4. La restituzione è pagata quando sia fornita la prova che i cereali sono stati sottoposti a controllo e distillati.

5. Il peso da prendere in considerazione per il pagamento è il peso netto dei cereali, se il loro tasso di umidità è pari o inferiore al 15 %. Se il tasso di umidità dei cereali utilizzati è superiore al 15 % e inferiore o pari al 16 %, il peso da prendere in considerazione per il pagamento è il peso netto diminuito dell'1 %. Se il tasso di umidità dei cereali utilizzati è superiore al 16 % e inferiore o pari al 17 %, la diminuzione è del 2 %. Se il tasso di umidità dei cereali impiegati è superiore al 17 %, la diminuzione è del 2 % per ogni unità percentuale di umidità che eccede il 15 %.

Per il malto, ad esclusione del malto verde di cui all'articolo 8, si prende in considerazione, ai fini del pagamento, il peso netto qualora il suo tasso di umidità sia pari o inferiore al 7 %. Se il tasso di umidità del malto utilizzato è superiore al 7 % ma inferiore o pari all'8 %, il peso da prendere in considerazione per il pagamento è il peso netto diminuito dell'1 %. Se il tasso di umidità del malto è superiore all'8 %, la diminuzione è del 2 % per ogni unità percentuale di umidità eccedente il 7 %.

Il metodo comunitario di riferimento per determinare il tasso di umidità dei cereali e del malto destinati alla fabbricazione delle bevande alcoliche di cui al presente regolamento è quello che figura nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione (1).

Articolo 10

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per verificare l'esattezza delle dichiarazioni di cui all'articolo 9, nonché le disposizioni relative al controllo materiale dei cereali, il processo di distillazione e l'uso del prodotto distillato ottenuto.

Articolo 11

1. I sottoprodotti della trasformazione sono svincolati dal controllo, allorché venga stabilito che non eccedono i quantitativi di sottoprodotti ottenuti abitualmente.

2. Non è concessa alcuna restituzione se i cereali o il malto non sono di qualità sana, leale e mercantile.

Articolo 12

1. La restituzione è versata dallo Stato membro nel quale sono state accettate le dichiarazioni di cui all'articolo 9.

2. Il pagamento è eseguito soltanto previa domanda scritta dell'operatore. A tal fine gli Stati membri possono esigere l'impiego di uno speciale formulario.

3. A pena di decadenza, e salvo in caso di forza maggiore, i documenti necessari per il versamento della restituzione devono essere presentati entro dodici mesi dal giorno in cui le autorità che procedono al controllo hanno vidimato la dichiarazione di distillazione.

Articolo 13

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, deve essere fornita la prova che i quantitativi di bevande alcoliche conformi al disposto dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato sono stati esportati.

2. Le prove ammesse sono quelle previste dal regolamento (CEE) n. 3665/87.

3. Ai fini del presente regolamento, per esportazione s'intende:

— l'esportazione ai sensi degli articoli 161 e 162 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e

— le consegne per le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

4. I prodotti posti in un deposito di approvvigionamento ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 3665/87 si considerano esportati. Quando i prodotti sono

stati depositati in tali depositi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 38 a 41 del suddetto regolamento.

Articolo 14

1. Le bevande alcoliche sono contabilizzate come esportate il giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione.

2. La dichiarazione presentata al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione reca:

a) la designazione delle bevande alcoliche secondo la nomenclatura combinata;

b) i quantitativi di bevande alcoliche da esportare, espressi in litri di alcole;

c) la composizione delle bevande alcoliche o un riferimento a tale composizione, che consenta di determinare il tipo di cereali utilizzati;

d) l'indicazione dello Stato membro produttore.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), se la bevanda alcolica è ottenuta da diversi tipi di cereali e se risulta da un'ulteriore miscela, è sufficiente indicarlo nella dichiarazione.

Articolo 15

1. Affinché un quantitativo di bevanda alcolica possa essere contabilizzato come esportato, le prove di cui all'articolo 13 devono essere presentate alle autorità designate entro sei mesi dal giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione.

2. Se le prove non hanno potuto essere presentate entro i termini, nonostante la necessaria diligenza da parte dell'esportatore, può essere concessa una proroga non eccedente, globalmente, i sei mesi.

Tuttavia, qualora la prova di avvenuta esportazione venga fornita posteriormente ai termini fissati, in modo che tale esportazione non possa più venir contabilizzata con quelle realizzate nello stesso anno civile, detta esportazione verrà contabilizzata con quelle realizzate nell'anno civile successivo.

Articolo 16

1. Quando si applica il regime di transito comunitario, la circolazione delle bevande di cui all'articolo 13, paragrafo 1 avviene in base alla procedura del transito comunitario esterno.

2. Ai sensi del regolamento (CEE) n. 754/76, si considera che le bevande alcoliche di cui all'articolo 13, paragrafo 1 abbiano espletato le formalità doganali di esportazione ai fini della concessione delle restituzioni all'esportazione. Questi prodotti possono essere immessi in libera pratica solo qualora sia rimborsato un importo corrispondente alla restituzione all'esportazione pagata.

(1) GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 22.

Articolo 17

In caso di applicazione dell'articolo 7, va fornita la prova supplementare che le bevande alcoliche in oggetto sono pervenute alla destinazione per la quale è fissata la restituzione.

In tal caso, la prova dell'importazione in un paese terzo per il quale è prevista la restituzione è la prova di cui agli articoli 17 e 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

Articolo 18

1. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi competenti per l'applicazione del presente regolamento.

2. Prima del 16 giugno di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati seguenti:

- a) quantitativi di cereali e di malto rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, distillati durante il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, distinti secondo la nomenclatura combinata;
- b) quantitativi di cereali e di malto, distinti secondo la nomenclatura combinata, che hanno formato oggetto del regime di perfezionamento attivo nello stesso periodo;
- c) quantitativi di bevande alcoliche di cui all'articolo 2, distinti secondo le categorie di cui all'articolo 19, i quantitativi esportati e i quantitativi commercializzati nello stesso periodo;
- d) quantitativi di bevande alcoliche ottenute nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, distinti secondo le categorie di cui all'articolo 19, spediti verso i paesi terzi nello stesso periodo;
- e) quantitativi di bevande alcoliche in magazzino al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché quantitativi prodotti nello stesso periodo.

3. Anteriormente al 16 ottobre, al 16 gennaio e al 16 aprile di ogni anno, gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione i dati indicati alle lettere da a) a d) di cui dispongono per i relativi trimestri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1993.

Articolo 19

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18:

- a) il « grain whisky » si considera ottenuto da malto e da cereali;
- b) il « malt whisky » si considera ottenuto esclusivamente da malto;
- c) l'« Irish whiskey » categoria A si considera ottenuto da malto e da cereali. Il malto entra nella composizione per meno del 30 %;
- d) l'« Irish whiskey » categoria B si considera ottenuto da orzo e malto, con un minimo del 30 % di malto;
- e) la percentuale dei vari tipi di cereali utilizzati per la fabbricazione delle bevande alcoliche di cui all'articolo 14, paragrafo 3 viene stabilita prendendo in considerazione i quantitativi globali dei vari tipi di cereali utilizzati per la fabbricazione delle bevande alcoliche di cui all'articolo 2.

Articolo 20

Tra il 1° luglio 1993 e la data d'inizio di applicazione dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 5, e dell'articolo 10 del presente regolamento, restano applicabili le disposizioni dell'articolo 1, dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1842/81 della Commissione (1).

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio 1993, tranne l'articolo 8, l'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 5, e l'articolo 10, che si applicano a decorrere dal primo periodo fiscale di distillazione successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2826/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3550/92⁽⁴⁾, stabilisce le modalità d'esecuzione del regolamento (CEE) n. 3730/87;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3813/92 prevede l'applicazione del tasso di conversione agricolo per esprimere in monete nazionali i prezzi e gli importi agricoli fissati in ecu; che, data l'esistenza di limiti finanziari stabiliti per il piano annuale di esecuzione delle forniture basati sul tasso di conversione del 1° ottobre, è necessario, onde preservare le risorse assegnate a ciascuno Stato membro, applicare il tasso di conversione agricolo valido alla stessa data per determinare i quantitativi di prodotti d'intervento e per convertire le spese attinenti alle forniture nel quadro del regime in questione;

considerando che alla luce dell'esperienza e allo scopo di garantire un'utilizzazione ottimale delle disponibilità, è opportuno precisare che le spese relative al trasporto dei prodotti non possono in nessun caso dare luogo a pagamenti in natura;

considerando che è altresì opportuno, per una sana gestione del regime, prevedere che se i prodotti non sono disponibili nello Stato membro in cui sono richiesti, sarà organizzata una procedura di gara per stabilire le condizioni più favorevoli per la realizzazione della fornitura e, in particolare, del trasporto intracomunitario; che, analo-

gamente, è opportuno permettere, in tal caso, la mobilitazione di prodotti e la loro fornitura ad enti caritativi senza che i prodotti siano preventivamente trasferiti tra magazzini di intervento situati in Stati membri diversi;

considerando che è opportuno infine precisare, da un lato, gli obblighi dei destinatari delle forniture in materia di costituzione e di svincolo delle cauzioni e, d'altro lato, le comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti ad effettuare in merito all'esecuzione del piano annuale;

considerando che è opportuno che le disposizioni del presente regolamento acquistino efficacia all'inizio del periodo di esecuzione del piano di distribuzione, ossia a decorrere dal 1° ottobre 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3149/92 è così modificato:

1) All'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, è aggiunta la seguente frase:

« Il bando di gara precisa la natura e le caratteristiche del prodotto da fornire. »

2) All'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli Stati membri possono prevedere che la fornitura includa altresì il trasporto dei prodotti fino ai magazzini dell'organizzazione caritativa ed, eventualmente, la distribuzione ai beneficiari. Tuttavia, in tal caso, il trasporto forma oggetto di una disposizione specifica nel bando di gara di cui al paragrafo 2 e costituisce un elemento specifico dell'offerta del concorrente espressa in denaro. Inoltre, le spese di trasporto non possono essere oggetto di pagamento in prodotti. »

3) All'articolo 5, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La conversione in moneta nazionale del valore contabile dei prodotti d'intervento si effettua in base al tasso di conversione agricolo applicabile il 1° ottobre dell'anno di esecuzione del piano. »

⁽¹⁾ GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 50.

⁽⁴⁾ GU n. L 361 del 10. 12. 1992, pag. 19.

4) All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

« 2. In caso di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, lo Stato membro ottiene il rimborso delle spese di trasporto in base ai tassi fissati all'allegato II. »

5) All'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente :

« 4. Le spese di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono rimborsate agli Stati membri nei limiti dei mezzi finanziari disponibili messi a disposizione per l'esecuzione del piano in ciascuno Stato membro.

Le spese di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non possono essere oggetto di un pagamento in prodotti. »

6) L'articolo 7 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 7*

1. Qualora i prodotti previsti dal piano non siano disponibili nei magazzini d'intervento nello Stato membro in cui sono richiesti, quest'ultimo presenta alla Commissione una domanda di presa in consegna delle scorte disponibili presso l'organismo d'intervento fornitore. La domanda contiene tutte le indicazioni necessarie per la realizzazione della fornitura, relative in particolare ai prodotti, all'ubicazione delle scorte e ai quantitativi. La Commissione può rifiutare l'operazione o chiedere modifiche.

Lo Stato membro richiedente e destinatario dei prodotti organizza o fa organizzare una gara per stabilire le condizioni di forniture meno onerose. Alla gara partecipano almeno tre concorrenti. Le spese connesse al trasporto intracomunitario sono oggetto di un'offerta espressa in denaro e non possono essere pagate in natura.

2. Le spese di trasporto intracomunitario sono assunte dalla Comunità e rimborsate allo Stato membro in base ai tassi indicati all'allegato II. A tal fine la domanda di rimborso reca tutti i documenti giustificativi necessari, relativi in particolare al trasporto e alla distanza percorsa. La spesa è imputata agli stanziamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c). Una volta che gli stanziamenti siano stati interamente attribuiti, qualsiasi finanziamento comunitario supplementare per i trasporti intracomunitari viene concesso secondo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 4.

3. Il bando di gara indica la possibilità, per l'operatore, di presentare un'offerta che verte sulla mobilitazione sul mercato comunitario dei prodotti agricoli o alimentari da fornire e sulla loro presa in consegna presso l'organismo d'intervento fornitore, senza trasferimento degli stessi a destinazione dello Stato membro richiedente. In tal caso, colui a cui è stata attribuita la fornitura non sono versate spese di trasporto intracomunitario.

Lo Stato membro richiedente informa lo Stato membro fornitore dell'identità di colui a cui è stata attribuita la fornitura.

4. Prima di ritirare le merci, l'aggiudicatario costituisce una cauzione di importo pari al prezzo di acquisto all'intervento applicabile il giorno stabilito per la presa in consegna, maggiorato del 10 %.

La cauzione è costituita conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (*).

Ai fini dell'applicazione del titolo V di detto regolamento l'obbligazione principale è costituita dall'esecuzione della fornitura nello Stato membro destinatario.

L'avvenuta esecuzione della fornitura dei prodotti è provata mediante presentazione di un documento di presa in consegna rilasciato dall'organismo d'intervento destinatario.

5. In caso di trasferimento, lo Stato membro destinatario informa lo Stato membro fornitore dell'identità di colui a cui è stata attribuita la fornitura.

L'autorità competente accerta che la merce sia stata assicurata secondo condizioni appropriate.

La dichiarazione di spedizione emessa dall'organismo d'intervento di partenza reca una delle seguenti diciture :

- Transferencia de productos de intervención — aplicación del apartado 5 del artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 3149/92.
- Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92.
- Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92.
- Μεταφορά προϊόντων παρεμβάσεως — εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92.
- Transfer of intervention products — Application of Article 7 (5) of Regulation (EEC) No 3149/92.
- Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3149/92.
- Trasferimento di prodotti di intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3149/92.
- Overdracht van interventieprodukten — toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.
- Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n° 5 do artigo 7° do Regulamento (CEE) n° 3149/92.

Le spese di trasporto intracomunitario sono pagate dallo Stato membro destinatario dei prodotti in base ai quantitativi effettivamente presi in consegna.

6. Le eventuali perdite sono contabilizzate secondo le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione (**).

(*) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

(**) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 43. »

7) L'articolo 8 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 8*

Gli importi di cui all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 7, paragrafo 2 sono convertiti in moneta nazionale in base al tasso di conversione agricolo, applicabile il 1° ottobre dell'anno di esecuzione del piano. »

8) È inserito il seguente articolo 8 bis :

« *Articolo 8 bis*

Le domande di pagamento sono presentate alle autorità competenti di ciascuno Stato membro entro quattro mesi dall'avvenuta esecuzione dell'operazione di cui trattasi. Per le domande tardive, salvo in casi di forza maggiore, si applica una detrazione del 20 %. Le domande presentate oltre dieci mesi dopo l'avvenuta esecuzione dell'operazione sono inammissibili.

Le autorità competenti precedono al pagamento entro due mesi dalla presentazione della domanda. »

9) All'articolo 9, alla fine del terzo trattino è aggiunta la seguente frase :

« I controlli in loco presso le organizzazioni designate vertono almeno sul 5 % delle spese eseguite nell'ambito del piano annuale. »

10) L'articolo 10 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 10*

Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, entro il 31 marzo, una relazione sull'e-

secuzione del piano nel loro territorio durante l'esercizio precedente. La relazione comprende un bilancio di esecuzione da cui risultino :

- i quantitativi dei vari prodotti presi in consegna dai depositi d'intervento ;
- la natura, la quantità e il valore delle merci distribuite ai beneficiari, distinguendo le merci distribuite tali e quali da quelle sotto forma di prodotti trasformati o sotto forma di prodotti ottenuti mediante sostituzione nonché i coefficienti di trasformazione ;
- le spese di trasporto e trasferimento ;
- le spese amministrative ;
- il numero dei beneficiari nel corso dell'esercizio.

La relazione indica le misure di controllo applicate per verificare che le merci abbiano raggiunto l'obiettivo perseguito. Essa precisa il tipo e il numero di controlli effettuati presso i beneficiari finali del piano. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2827/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 936/93 in ordine all'importo dell'indennità speciale temporanea per le spedizioni di taluni ortofruttili freschi originari della Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio, del 23 novembre 1992, che istituisce misure speciali per il trasporto di taluni ortofruttili freschi originari della Grecia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3438/92 ha istituito un'indennità speciale temporanea per le spedizioni effettuate nel 1992 e nel 1993 mediante automezzi, navi o vagoni frigoriferi, in provenienza dalla Grecia e a destinazione degli altri Stati membri ad eccezione dell'Italia, della Spagna e del Portogallo, per quanto riguarda gli ortofruttili freschi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofruttili ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 ⁽³⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 936/93 della Commissione, del 21 aprile 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 525/92 e (CEE) n. 3438/92 del Consiglio relativamente a misure speciali per il trasporto di taluni ortofruttili freschi in provenienza dalla Grecia ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1827/93 ⁽⁵⁾, ha fissato l'importo dell'indennità speciale temporanea;

considerando che il costo supplementare del trasporto di ortofruttili freschi a destinazione degli altri Stati

membri della Comunità è aumentato in maniera significativa, in particolare a causa della generalizzazione dell'embargo iugoslavo nei confronti dei trasporti in transito e che, di conseguenza, è necessario aumentare l'importo dell'indennità forfettaria per le spedizioni dell'ultimo trimestre del 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 936/93 l'importo di « 2,3 ECU » è sostituito dall'importo « 4 ECU ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle spedizioni effettuate a partire dal 1° ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 350 dell'1. 12. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 96 del 22. 4. 1993, pag. 22.⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 9. 7. 1993, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2828/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1993

che stabilisce le modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti importati dei codici NC 1515 90 59 e 1515 90 99

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando che l'allegato del regolamento n. 136/66/CEE prevede le denominazioni e le definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva commercializzati all'interno di ciascuno Stato membro nonché negli scambi intracomunitari e con i paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 620/93 ⁽⁴⁾, fissa le caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché i metodi per determinarle;considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽⁵⁾, i cui allegati I e II sono stati modificati dal regolamento (CEE) n. 2505/92 della Commissione ⁽⁶⁾, dispone che gli oli classificati nei codici NC 1515 90 59 e 1515 90 99 siano soggetti ad un'aliquota del dazio all'importazione del 15 % del valore in dogana;

considerando che le caratteristiche fisico-chimiche degli oli della voce tariffaria indicata sono di natura tale da escluderne la commercializzazione quali prodotti ammessi alla vendita come oli d'oliva; che, tuttavia, è possibile modificare dette caratteristiche mediante semplici operazioni di miscelazione con altri oli; che, pertanto, ai fini di una corretta applicazione del regime dei prelievi all'importazione di olio di oliva, è necessario adottare misure volte a garantire che gli oli classificati nei codici NC 1515 90 59 e 1515 90 99 non possano essere stornati dalle utilizzazioni alle quali devono essere destinati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3566/92 della Commissione ⁽⁷⁾, relativo ai documenti da utilizzare ai fini dell'applicazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci importate, offre gli strumenti doganali necessari per

sorvegliare la circolazione all'interno della Comunità degli oli d'importazione e ad evitarne il dirottamento verso fini non previsti dalla normativa agricola applicabile al settore in questione; che l'applicazione di detto regolamento alle importazioni di oli dei codici NC 1515 90 59 e 1515 90 99 può ovviare all'attuale situazione di rischio, fino alla modifica delle regole particolari per l'applicazione della tariffa doganale comune;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'immissione in libera pratica degli oli dei codici NC 1515 90 59 e 1515 90 99 è subordinata al rilascio di un esemplare di controllo T5 secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3566/92 della Commissione.

L'ufficio doganale presso il quale vengono espletate le formalità doganali di immissione in libera pratica rilascia l'esemplare di controllo T5 previa costituzione di una cauzione corrispondente alla differenza tra l'importo del dazio doganale versato e l'importo del prelievo minimo applicabile all'olio d'oliva del codice NC 1509 10 10 il giorno dell'accettazione della dichiarazione d'importazione, maggiorato dell'importo della cauzione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2677/85 della Commissione ⁽⁸⁾ applicabile alla stessa data al prodotto in questione.*Articolo 2*

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire che:

- sia effettuato il controllo sulla destinazione e/o l'utilizzazione degli oli;
- i prodotti immessi in libera pratica non vengano immagazzinati con altre materie grasse.

Articolo 3

Per i prodotti immessi in libera pratica si considerano rispettate le disposizioni relative all'utilizzazione e/o alla destinazione, salvo caso di forza maggiore, entro 12 mesi, se:

⁽⁸⁾ GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5.⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 66 del 18. 3. 1993, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 267 del 14. 9. 1992, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 11.

- sono presentati, come tali o previa trasformazione, in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a cinque litri in quanto oli diversi dagli oli d'oliva, o
- sono stati utilizzati come, o trasformati in prodotti diversi dagli oli d'oliva.

L'organismo d'intervento è incaricato di verificare l'utilizzazione e/o la destinazione dei prodotti di cui trattasi, salvo nel caso di cui le autorità competenti degli Stati membri designino un altro organismo di controllo.

La cauzione di cui all'articolo 1 viene svincolata su presentazione dell'esemplare di controllo T5 debitamente

certificato dagli organismi che hanno controllato le operazioni per le quali è stato rilasciato l'esemplare T5.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai prodotti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stati immessi in libera pratica ma si trovano ancora immagazzinati nei depositi doganali.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2829/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1993

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la centunesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 8,considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, è stata indetta una gara dall'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2773/93⁽⁵⁾;

considerando che, secondo l'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che, secondo l'articolo 13, paragrafo 2, si può decidere di non dare seguito alla gara; che, secondo l'articolo 14 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo; che non devono tuttavia superare il prezzo medio del mercato regionale o nazionale maggiorato della quantità prevista al paragrafo 1;

considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per la centunesima gara parziale e tenendo conto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE)

n. 805/68, della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale delle macellazione e dei prezzi, risulta opportuno non dare seguito alla gara per la categoria A e stabilire il prezzo massimo d'acquisto, nonché i quantitativi che possono essere accettati all'intervento per la categoria C;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la categoria A, non è dato seguito alla centunesima gara parziale indetta dall'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89.

Articolo 2

Per la categoria C,

negli Stati membri o regioni di Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 233 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3;
- la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 2 271 t;
- il prezzo massimo di acquisto per 100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3, è fissato a 229,645 ECU in Irlanda del Nord.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.⁽⁴⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.⁽⁵⁾ GU n. L 252 del 9. 10. 1993, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2830/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1993

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1192/93, (CEE) n. 1193/93, (CEE) n. 1194/93, (CEE) n. 1195/93, (CEE) n. 1196/93, (CEE) n. 1197/93, (CEE) n. 1198/93, (CEE) n. 1513/93, (CEE) n. 1514/93, (CEE) n. 1515/93, (CEE) n. 1516/93 e (CEE) n. 1517/93 relativi all'apertura di gare permanenti per le esportazioni di cereali detenuti dagli organismi di intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ;

considerando che, per permettere l'esecuzione delle esportazioni, è opportuno modificare il periodo per l'espletamento delle formalità doganali e il termine di validità del titolo di esportazione previsti dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 1192/93⁽⁴⁾, (CEE) n. 1193/93⁽⁵⁾, (CEE) n. 1194/93⁽⁶⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2625/93⁽⁷⁾, (CEE) n. 1195/93⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2751/93⁽⁹⁾, (CEE) n. 1196/93⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2656/93⁽¹¹⁾, (CEE) n. 1197/93⁽¹²⁾, (CEE) n. 1198/93⁽¹³⁾, (CEE) n. 1513/93⁽¹⁴⁾, (CEE) n. 1514/93⁽¹⁵⁾, (CEE) n. 1515/93⁽¹⁶⁾, (CEE) n. 1516/93⁽¹⁷⁾ e (CEE) n. 1517/93⁽¹⁸⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2625/93 ; che è necessario rinviare la scadenza dell'ultima gara parziale ed è opportuno portare da mercoledì alle 13,00 a giovedì alle 9,00 il termine per la presentazione delle offerte ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 240 del 25. 9. 1993, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 249 del 7. 10. 1993, pag. 7.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 17.

⁽¹¹⁾ GU n. L 244 del 30. 9. 1993, pag. 3.

⁽¹²⁾ GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 20.

⁽¹³⁾ GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 23.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 150 del 22. 6. 1993, pag. 15.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 150 del 22. 6. 1993, pag. 18.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 150 del 22. 6. 1993, pag. 21.

⁽¹⁷⁾ GU n. L 150 del 22. 6. 1993, pag. 24.

⁽¹⁸⁾ GU n. L 150 del 22. 6. 1993, pag. 27.

Articolo 1

All'articolo 2 dei regolamenti (CEE) n. 1192/93, (CEE) n. 1193/93, (CEE) n. 1194/93, (CEE) n. 1195/93, (CEE) n. 1196/93, (CEE) n. 1197/93, (CEE) n. 1198/93, (CEE) n. 1513/93, (CEE) n. 1514/93, (CEE) n. 1515/93, (CEE) n. 1516/93 e (CEE) n. 1517/93, il testo della seconda frase del paragrafo 1 è sostituito dal seguente :

« L'adempimento delle formalità doganali di esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio 1993 e il 31 gennaio 1994 ».

Articolo 2

All'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 1192/93, (CEE) n. 1193/93, (CEE) n. 1194/93, (CEE) n. 1195/93, (CEE) n. 1196/93, (CEE) n. 1197/93, (CEE) n. 1198/93, (CEE) n. 1513/93, (CEE) n. 1514/93, (CEE) n. 1515/93, (CEE) n. 1516/93 e (CEE) n. 1517/93, la data del « 31 dicembre 1983 » è sostituita dal « 31 gennaio 1994 ».

Articolo 3

All'articolo 4, paragrafo 2 dei regolamenti (CEE) n. 1192/93, (CEE) n. 1193/93, (CEE) n. 1194/93, (CEE) n. 1195/93, (CEE) n. 1196/93, (CEE) n. 1197/93, (CEE) n. 1198/93, (CEE) n. 1513/93, (CEE) n. 1514/93, (CEE) n. 1515/93, (CEE) n. 1516/93 e (CEE) n. 1517/93 « mercoledì alle ore 13 » è sostituito da « giovedì alle ore 9 ».

Articolo 4

All'articolo 4, paragrafo 3 dei regolamenti (CEE) n. 1192/93, (CEE) n. 1193/93, (CEE) n. 1194/93, (CEE) n. 1195/93, (CEE) n. 1196/93, (CEE) n. 1197/93, (CEE) n. 1198/93, (CEE) n. 1513/93, (CEE) n. 1514/93, (CEE) n. 1515/93, (CEE) n. 1516/93 e (CEE) n. 1517/93, la data del « 28 ottobre 1983 » è sostituita dal « 25 novembre 1993 ».

Articolo 5

Il testo dell'articolo 6 dei regolamenti (CEE) n. 1192/93, (CEE) n. 1193/93, (CEE) n. 1194/93, (CEE) n. 1195/93, (CEE) n. 1196/93, (CEE) n. 1197/93, (CEE) n. 1198/93, (CEE) n. 1513/93, (CEE) n. 1514/93, (CEE) n. 1515/93, (CEE) n. 1516/93 e (CEE) n. 1517/93 è sostituito dal seguente :

« Articolo 6

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, secondo trattino dello stesso regolamento è svincolata solo qualora venga fornita la prova che l'adempimento delle formalità

doganali di esportazione ha avuto luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio 1993 ed il 31 gennaio 1994 ».

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2831/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1993

che stabilisce, per il mese di settembre 1993, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2627/93⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il mese di magazzinaggio; che tale tasso di conversione

agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente;

considerando che, in applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di settembre 1993, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle varie monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per la conversione dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in ciascuna delle monete nazionali per il mese di settembre 1993 figura in allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 94.⁽⁵⁾ GU n. L 240 del 25. 9. 1993, pag. 19.

ALLEGATO

che stabilisce, per il mese di settembre 1993, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Tassi di conversione agricoli

1 ecu =	48,5563	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	9,34812	corone danesi
	2,35418	marchi tedeschi
	7,98191	franchi francesi
	0,976426	sterline irlandesi
	2,65256	fiorini olandesi
	322,728	dracme greche
	190,382	pesete spagnole
	2 166,58	lire italiane
	236,933	scudi portoghesi
	0,920969	sterline britanniche

REGOLAMENTO (CEE) N. 2832/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1993

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2703/93 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 14 ottobre 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2703/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 108.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 ottobre 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	94,34 (*) (*)
0712 90 19	94,34 (*) (*)
1001 10 00	70,70 (*) (*)
1001 90 91	86,29
1001 90 99	86,29 (*)
1002 00 00	114,05 (*)
1003 00 10	120,43
1003 00 20	120,43
1003 00 80	120,43 (*)
1004 00 00	91,02
1005 10 90	94,34 (*) (*)
1005 90 00	94,34 (*) (*)
1007 00 90	101,92 (*)
1008 10 00	22,72 (*)
1008 20 00	30,10 (*)
1008 30 00	28,70 (*)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	28,70
1101 00 00	158,32 (*)
1102 10 00	197,18
1103 11 30	142,80
1103 11 50	142,80
1103 11 90	181,15
1107 10 11	164,48
1107 10 19	125,65
1107 10 91	225,25 (*)
1107 10 99	171,05 (*)
1107 20 00	197,55 (*)

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2833/93 DELLA COMMISSIONE**del 15 ottobre 1993****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 14

ottobre 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 ottobre 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	10	11	12	1
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 30	0	0	0	0
1103 11 50	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	10	11	12	1	2
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2834/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1993

recante misure transitorie relative alla gestione delle superfici di base dei nuovi Länder tedeschi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92, nel caso in cui le domande di aiuto presentate dai produttori riguardino una superficie superiore alla superficie di base regionale, la superficie ammissibile al beneficio dei pagamenti compensativi viene ridotta ed è imposto un ritiro speciale dalla produzione senza compensazione;

considerando che in Germania è stata fissata una superficie di base per ciascun Land; che le domande di aiuto presentate nel 1993/1994 nei nuovi Länder evidenziano, per ogni Land, un superamento della corrispondente superficie di base, che varia dall'1,20 % per il Brandeburgo fino al 16,83 % per il Meclemburgo-Pomerania occidentale; che il superamento medio nei cinque nuovi Länder ammonta al 9,76 %;

considerando che il passaggio dall'economia pianificata, attuata prima dell'unificazione dei nuovi Länder, ad un'economia di mercato è stato effettuato in pratica senza periodo transitorio; che pertanto la riforma della PAC viene applicata in un momento in cui le strutture di produzione agricola dei nuovi Länder sono in piena evoluzione; che tale situazione, nonché le perdite dei mercati tradizionali nei paesi dell'Est, hanno comportato un calo considerevole e imprevedibile, al momento dell'adozione del regolamento (CEE) n. 1765/92, della produzione zootecnica, nonché una diminuzione delle superfici utilizzate in precedenza per la produzione di foraggi;

considerando che in tale situazione appare opportuno cercare una soluzione che permetta di evitare che la severità della normativa esistente comporti il fallimento della ristrutturazione del settore agrario nei nuovi Länder e, nel

contempo, permetta di non aumentare la superficie di base, in quanto questo è un obiettivo chiave della riforma del settore dei seminativi; che, in tale situazione, la misura più adeguata sembra essere l'adozione di un regime transitorio in virtù del quale le sanzioni previste all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92 sono applicate progressivamente; che tale regime deve applicarsi esclusivamente per le campagne 1993/1994, 1994/1995 e 1995/1996;

considerando, tuttavia, che è opportuno che le misure previste dal presente regolamento non si applichino in caso di superamento minimo della superficie di base; che è quindi opportuno fissare una soglia minima di superamento ed evitare trattamenti discriminatori tra i produttori dei nuovi Länder;

considerando che i comitati di gestione interessati non hanno emesso alcun parere nel termine fissato dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92, in caso di superamento della superficie di base superiore all'1 % nei Länder di Berlino, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania occidentale, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia, la riduzione proporzionale delle superfici ammissibili ai pagamenti compensativi e il ritiro speciale dalla produzione si applicano, per le campagne 1993/1994-1995/1996, solo nella misura, del 10 %, del 20 % e del 50 % rispettivamente e, a partire dalla campagna 1996/1997, nella misura del 100 %.

Tuttavia, l'applicazione del primo comma non può dare esito ad una riduzione proporzionale delle superfici ammissibili ai pagamenti compensativi e ad un ritiro speciale inferiori all'1 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dalla campagna 1993/1994.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DIRETTIVA 93/72/CEE DELLA COMMISSIONE

del 1° settembre 1993

recante diciannovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/21/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare gli articoli 28 e 29,

considerando che l'allegato I della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco di sostanze pericolose e specifica inoltre le procedure di classificazione e di etichettatura per ciascuna sostanza; che la direttiva 92/32/CEE del Consiglio⁽³⁾ ha modificato le disposizioni relative alla classificazione ed all'etichettatura delle sostanze pericolose;

considerando pertanto che è necessario rivedere la classificazione di talune sostanze dell'allegato I ed includere inoltre nell'allegato, se del caso, il numero CEE;

considerando che la Germania ha chiesto una modifica dell'etichettatura di un certo numero di sostanze e lo ha notificato alla Commissione ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 67/548/CEE, modificata dalla direttiva 79/831/CEE⁽⁴⁾;

considerando che dall'esame dell'elenco delle sostanze pericolose comprese nell'allegato I risulta che detto elenco deve essere adattato alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi con il parere del comitato per l'adeguamento delle direttive al progresso tecnico — eliminazione

degli ostacoli tecnici al commercio di sostanze e preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 67/548/CEE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri attuano, entro e non oltre il 1° luglio 1994, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.
3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 4. 5. 1993, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 5. 6. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10.

ALLEGATO

L'allegato sarà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 258 A del 16 ottobre 1993.

(Vedi l'avviso in terza pagina di copertina della presente Gazzetta ufficiale)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1993

che abroga la decisione 91/654/CEE relativa ad alcune misure di protezione nei confronti dei molluschi e crostacei provenienti dal Regno Unito

(93/529/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,considerando che la Commissione, con decisione 91/654/CEE⁽³⁾ relativa ad alcune misure di protezione nei confronti dei molluschi e crostacei provenienti dal Regno Unito, ha adottato misure in ordine a taluni lotti di crostacei e molluschi originari della Scozia;considerando che l'applicazione da parte del Regno Unito delle disposizioni della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi⁽⁴⁾, e delle disposizioni della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca⁽⁵⁾, rende superfluo il mantenimento delle disposizioni della deci-

sione 91/654/CEE; che è quindi opportuno, a fini di chiarezza giuridica, abrogare la decisione 91/654/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 91/654/CEE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.⁽³⁾ GU n. L 350 del 19. 12. 1991, pag. 59.⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1993

recante modifica della decisione 93/387/CEE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari del Marocco

(93/530/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando che la decisione 93/387/CEE della Commissione, del 7 giugno 1993, che stabilisce le condizioni particolari di importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari del Marocco⁽²⁾, reca l'elenco degli stabilimenti di spedi-

zione riconosciuti per l'esportazione verso la Comunità europea;

considerando che le competenti autorità del Marocco hanno ufficialmente riconosciuto nuovi stabilimenti di spedizione a norma dell'articolo 9, punto 3, lettera c) della direttiva 91/492/CEE;

considerando che occorre quindi modificare l'allegato C, punto I della decisione 93/387/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'allegato C della decisione 93/387/CEE, il punto I è sostituito dal testo seguente:

• I. Stabilimenti di spedizione

Nome e indirizzo	Numero di riconoscimento	Riconoscimento concesso sino al ⁽¹⁾
Najmat Allah, Nador	01-10-065	—
Marost, Nador	01-10-066	—
VIAPO Maroc, Nador	01-10-078	31. 12. 1995
Société Aquacole de la Moulouya, Essaidia	01-10-070	—
SOMECOP, Tétouan	03-10-080	—
Société Damjiguend SA, Tanger	04-10-079	31. 12. 1995
Oualidia Marée, Oualidia	08-10-081	31. 12. 1995

(¹) Se del caso, data sino a cui è valido il riconoscimento. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.

(²) GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 40.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1993

relativa a determinate misure protettive contro la peste suina africana in Portogallo

(93/531/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando che, dal 9 agosto 1993 in diverse zone del Portogallo, sono insorti focolai di peste suina africana;

considerando che, attraverso gli scambi di suini vivi, carni suine fresche e prodotti a base di carne, tali focolai possono mettere in pericolo gli allevamenti di altri Stati membri;

considerando che il Portogallo è stato dichiarato indenne dalla peste suina africana nel marzo 1993; che tale malattia è ora ricomparsa;

considerando che a norma dell'articolo 9 bis, paragrafo 1 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio⁽⁴⁾, dell'articolo 8 bis, paragrafo 1 della direttiva 72/461/CEE⁽⁵⁾ e dell'articolo 7 bis, paragrafo 1 della direttiva 80/215/CEE⁽⁶⁾, lo Stato membro nel cui territorio sia stata riscontrata da meno di dodici mesi la presenza di peste suina africana non effettua spedizioni di suini vivi, di carni suine e di prodotti a base di carni suine oggetto delle suddette direttive;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Portogallo non spedisce in altri Stati membri animali vivi della specie suina provenienti dal proprio territorio.

Articolo 2

1. Il Portogallo non spedisce in altri Stati membri carni suine fresche e prodotti a base di carni suine ottenuti da suini provenienti da aziende situate nel proprio territorio.

2. Le misure restrittive di cui al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti a base di carne sottoposti a uno dei trattamenti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 80/215/CEE.

3. I prodotti a base di carne ottenuti conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 e spediti dal Portogallo devono essere scortati dal certificato sanitario previsto dall'articolo 3, paragrafo 9, lettera b), punto ii) della direttiva 77/99/CEE del Consiglio⁽⁷⁾. Il certificato deve recare la seguente dicitura:

« Prodotti conformi alla decisione 93/531/CEE della Commissione, del 15 ottobre 1993, relativa a determinate misure protettive contro la peste suina africana in Portogallo. »

Articolo 3

La Commissione segue gli sviluppi della situazione e potrà eventualmente modificare di conseguenza la propria decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

La presente decisione è applicabile sino al 10 novembre 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione
